

La formula documentaria della *defensio* nelle carte notarili latine della *Langobardia minor* (IX secolo): uno studio linguistico

Paolo GRECO*

Keywords: *Medieval notarial documents; Medieval Latin; Late Latin; complement clauses; formulaic language*

1. Principali obiettivi e organizzazione della ricerca¹

Le circa cento carte notarili latine originali del IX secolo conservate nell'Archivio della Badia della S.ma Trinità di Cava de' Tirreni rappresentano un tesoro di primissimo ordine di informazioni di tipo storico e culturale riguardanti la *Langobardia minor*, ed in particolare l'area salernitana.

Recenti studi hanno mostrato che anche dal punto di vista linguistico questi documenti costituiscono un patrimonio testuale di estremo interesse per offrire un quadro più articolato dei complessi fenomeni che hanno caratterizzato la transizione latino-romanza in Italia meridionale². Le sollecitazioni provenienti dall'analisi linguistica delle carte notarili oggetto di questo lavoro rappresentano infatti una sfida per la sociolinguistica storica, per i suoi metodi e per i suoi strumenti interpretativi. La lingua di questi testi non sembra ad esempio potersi interpretare nel quadro di categorie analitiche classiche come quelle di bilinguismo o diglossia; e d'altronde, se da un lato questi documenti rappresentano un'importante fonte per l'indagine di strutture che prefigurano sviluppi propriamente romanzi, dall'altro, come abbiamo avuto modo di sottolineare altrove

[i]l codice in cui sono scritti questi testi appare in effetti ai nostri occhi come un sistema che ha una serie di punti in comune sia con il latino dei secoli precedenti, sia con codici di tipo più propriamente romanzo, ma che è anche irriducibilmente

* Università di Napoli "Federico II", Italia.

¹ I risultati di questo lavoro si inseriscono nel quadro del progetto SIR "Linguistic facts and cultural history: disentangling the paths of the influence of Latin models on Italian syntax" finanziato dal MIUR. Desidero ringraziare Barbara Abatino, Elisa D'Argenio e Valentina Ferrari per aver letto e commentato il testo. Errori e imprecisioni sono ovviamente da imputare a chi scrive.

² Si vedano ad esempio i lavori di D'Argenio (2013), Ferrari (2013), Greco (2012a, 2013, 2015, 2016 e *in corso di stampa*), Giuliani (2012 e *in corso di stampa*), Sornicola (2012a, 2012b, 2014 e 2015) e Valente (2013). A questi riferimenti si possono aggiungere gli studi inclusi in Sornicola / D'Argenio / Greco (ed.) (2017). Sulla rilevanza delle analisi condotte nel corso del Novecento sui documenti notarili per l'indagine sull'origine delle lingue romanze e più in generale, sulla transizione latino-romanza, si veda da ultimo il quadro fornito da Sornicola (2017).

diverso da questi. [...] D'altronde, è forse proprio in questi sistemi che non possiamo qualificare come completamente latini, ma nemmeno come romanzi, che si annidano, se non le risposte, almeno molte delle domande che possono aiutarci a interpretare in maniera più articolata le intricate trame della transizione latino-romanza e del passaggio allo scritto delle varietà romanze (Greco, *in corso di stampa*).

Dal punto di vista della macro-struttura testuale, come è noto, le carte notarili sono costituite da un'alternanza di parti di formulario (che si ripetono pressoché identiche di documento in documento, secondo schemi dipendenti dalla tipologia documentaria) e di parti libere, in cui il notaio si allontana dal formulario per descrivere gli aspetti specifici del singolo atto³.

A partire almeno dai lavori di Sabatini (1965 e 1968), negli studi sulla lingua delle carte notarili di epoca medievale si è generalmente considerato che la parte più interessante per l'analisi linguistica fosse quella delle "parti libere". Sebbene lo studio di queste sezioni dei documenti sia essenziale per l'indagine di fenomeni lessicali e per l'apertura verso la realizzazione di strutture linguistiche per le quali i notai non avevano un appiglio diretto nel formulario, riteniamo che per l'analisi di altri fenomeni e per la caratterizzazione sociolinguistica di documenti come quelli discussi in questo lavoro lo studio delle micro-variazioni linguistiche interne al formulario si riveli di particolare interesse.

Come vedremo nel paragrafo 2.1, i documenti oggetto di questo contributo sono d'altronde costituiti in larga parte da formule, che però mostrano una micro-variazione linguistica interna che permette di indagare una lingua che, pur nel quadro della ripetitività degli schemi compositivi, evidenzia una inaspettata variazione interna, e apre interessanti prospettive per una caratterizzazione sociolinguistica dei documenti del IX secolo conservati a Cava de' Tirreni. In questo contributo ci soffermeremo in particolare su alcune caratteristiche linguistiche di una delle formule più tipiche della documentazione notarile altomedievale della *Langobardia minor*: la *defensio*⁴.

Nel paragrafo 2.1. saranno dunque fornite indicazioni sulle principali caratteristiche dei documenti oggetto di questo studio, mentre nel paragrafo 2.2. saranno presentate più in dettaglio alcune questioni riguardanti la *defensio* (con una discussione sul significato del predicato *antestare*). Nel paragrafo 2.3. verrà proposta un'analisi linguistica delle diverse realizzazioni delle formule della *defensio* (e anche della parte di documento che va dalla *defensio* alla definizione della *sanctio*). Attraverso questo *case-study* si intende sottolineare l'importanza dell'analisi delle micro-variazioni interne al formulario per l'interpretazione dei dati offerti dalle carte del nostro *corpus*. Inoltre, cercheremo di mostrare anche che attraverso l'analisi linguistica è possibile avanzare ipotesi sulle caratteristiche dei formulari seguiti da alcuni notai. Infine, nel paragrafo 3., saranno presentate le conclusioni del lavoro.

³ Per le nozioni di "parti libere" e "parti di formulario" si vedano i classici lavori di Sabatini (1965 e 1968).

⁴ Sulla struttura dei documenti notarili del IX secolo conservati a Cava de' Tirreni si vedano D'Argenio (2017) e Galante (2017a).

2. Le carte notarili del IX secolo conservate a Cava de’ Tirreni

2.1. Caratteristiche generali del corpus

Nel paragrafo precedente abbiamo avuto modo di sottolineare l’importanza storica, culturale e linguistica delle carte notarili oggetto di analisi nel presente studio. In questa sezione descriveremo invece le principali caratteristiche di questi documenti.

Si tratta di 105 documenti rogati in un arco cronologico che va dal settembre dell’801 fino all’agosto dell’899. Tutti questi testi godono di un’eccellente edizione: 102 sono stati pubblicati tra il 1997 e il 1998 in tre volumi delle *Chartae Latinae Antiquiores* (d’ora in poi *ChLA*)⁵. L’edizione delle restanti tre carte è stata curata da Maria Galante ed è comparsa a stampa in un articolo del 2001⁶.

Una larga parte di questi 105 documenti è costituita da carte prodotte secondo il modello documentario della *cartula* (si tratta di quasi 90 testi)⁷. Circa il 70% di queste *cartulae*, a sua volta, è rappresentato da contratti di vendita di terre. Si tratta di documenti in genere caratterizzati da una non elevata complessità linguistica, in cui le “parti di formulario” costituiscono “la quasi totalità del testo, e minore spazio è lasciato alle «parti libere», che consistono in genere in una rapida descrizione dei confini e delle caratteristiche delle terre vendute (o permutate, o donate)” (D’Argenio / Ferrari / Greco / Valente 2013: 790).

Proprio su questa tipologia di documenti si concentrerà la nostra analisi, poiché è in queste carte che compare la formula della *defensio*.

2.2. Sulla formula della *defensio*

La *defensio* costituisce una sezione di alcune tipologie documentarie (ed in particolar modo delle *cartulae* di donazione o di vendita) attestate in area longobarda. Attraverso questa formula, a partire almeno dall’VIII secolo, “l’alienante promette all’acquirente di presentarsi in giudizio per controbattere ogni attacco che a questi venisse fatto da un terzo per spogliarlo dei beni da lui acquisiti” (Leicht 1946: 635)⁸. La formula della *defensio*, che compare in quasi tutte le *cartulae* del nostro corpus (la ritroviamo dunque in un gran numero di documenti), rappresenta una parte della carta notarile di area longobarda priva di modelli immediati nelle forme del diritto romano a noi noto. Anzi, secondo Ghignoli / Bougard (2011: 292 n. 20), la promessa di *defendere* costituisce in questo senso

⁵ Si tratta dei volumi L, LI e LII della seconda serie delle *ChLA*. I volumi L e LII sono stati curati da Maria Galante, il tomo LI da Francesco Magistrale.

⁶ Si veda Galante (2001).

⁷ Altre tipologie documentarie rappresentate nel nostro corpus sono quelle del *memoratorium*, del *preceptum concessionis* principesco e della *notitia iudicati*. Tuttavia, queste tipologie documentarie non saranno da noi prese in considerazione nel corso dell’analisi perché, come vedremo, la formula della *defensio* è tipica soltanto delle *cartulae*. Sulle tipologie documentarie caratteristiche delle carte del IX secolo conservate a Cava de’ Tirreni si vedano Galante (2012, 2017a e 2017b).

⁸ Sulla storia e su alcune caratteristiche linguistiche di questa formula si vedano Tamassia (1904), Leicht (1946), Löfstedt (1961: 334–338). Ulteriori riferimenti bibliografici utili al riguardo sono segnalati da Leicht (1946: 635) e da D’Argenio (2017). Sull’evoluzione della pratica della *defensio* in area avellinese nei secoli successivi a quelli presi in considerazione in questo studio si veda quanto osservato da Massa (2012: 51–55).

“forse la più evidente inserzione originale longobarda entro la struttura della carta, in relazione alle peculiarità di una generale situazione di proprietà da provenienze di fatto”⁹.

La formula ha, in genere, una realizzazione di questo tipo:

(1) *Hunde pro hanc mea binditjone de presentes recepi a te qui supra fenitum aurum Beneventanos solidos numero decem et septe, eam ratjone ud amodo et semper tu et tuique heredes abere et possidere baleates; de quibus me obligo ego qui supra Ursu et meus heredes tibi suprascripto Rattiperti presbitero et tuis heredibus ut ipsa nostra binditjo ab omni homines antestare et defendere promictemus* (859, Nocera, *ChLA* LI, 18, 13–17)¹⁰.

Si tratta, come si vede, di una formula di cautela attraverso cui “l’autore promette [...] di vincolare [...] se stesso ed i propri eredi alla difesa del negozio [...] da qualsiasi tentativo di violazione altrui” (D’Argenio 2017: 349).

Nel corso del Novecento, un ampio dibattito, in ambito soprattutto giuridico e di storia del diritto, ha diffusamente discusso il valore da attribuire, in particolar modo, alla locuzione *antestare et defendere* (che nel nostro *corpus* compare in genere nelle forme *inantestare et defendere* o *inantestare et defensare*, secondo un’alternanza, come vedremo nel prossimo paragrafo, forse non priva di interesse)¹¹. Se infatti Leicht (1946: 642–645) riteneva che *antestare* fosse da ricondurre all’*antestari* (‘chiamare a testimoniare’) del latino giuridico, Sinatti D’Amico (1973: 766–769) considera invece che per l’interpretazione si debba piuttosto tenere in considerazione il valore che il verbo *antestare* ha nelle leggi longobarde (‘sbarrare la strada’, ‘opporsi con ostilità a qualcuno’)¹². Sinatti D’Amico (1973: 766–767) sottolinea infatti che appare alquanto improbabile che il notariato longobardo fosse, come sostiene Leicht (1946: 644), “fedelissimo conservatore di locuzioni caratteristiche tramandate dall’ultima età romana” non solo e non tanto perché la forma originaria del verbo era *antestari*, ma anche perché questo predicato compare in forme come *anstare* (ad esempio nella prima attestazione della formula), che presentano una grafia tutt’altro che classica. Più probabile pare il riferimento al verbo *antestare* con un significato simile a quello con cui compare più volte nell’*Editto di Rotari* (oltre che, con valore non del tutto identico, nelle *Leges Alamannorum*), e cioè con il già richiamato valore di ‘sbarrare la strada’, ‘opporsi con ostilità a qualcuno’.

In questa sede non avremo modo di entrare nel dettaglio della questione, ma ci sembra opportuno sottolineare almeno che, a nostro modo di vedere, anche l’interpretazione di Sinatti D’Amico (1973) non è del tutto pacifica. Se infatti anche

⁹ Ipotesi sull’origine della clausola della *defensio* si trovano fin dai già citati Tamassia (1904) e Leicht (1946). Tuttavia, indipendentemente da eventuali possibili antecedenti, appare indiscutibile la distanza (sia funzionale, sia soprattutto linguistica) che separa le poche possibili formule di epoca precedente in cui si dispone una cautela paragonabile alla *defensio* dalla compiuta formulazione di area longobarda, e l’irriducibile innovazione di quest’ultima rispetto a tutta la documentazione in nostro possesso.

¹⁰ I riferimenti indicati alla fine degli esempi segnalano nell’ordine l’anno e il luogo di produzione della carta, e poi il volume delle *ChLA*, il numero del documento nella raccolta e i rigi in cui compare il brano evidenziato.

¹¹ Il prefisso *in-*, invece, non pare riconducibile ad alcuna variazione di significato, né sembra rilevante ai fini della complicata analisi semantica del valore di *antestare*.

¹² D’accordo con quest’ultima interpretazione si mostrano Ghignoli / Bougard (2011: 293 n. 20).

a noi pare innegabile che il riferimento diretto all'antico *antestari* “nel senso di produrre prove [sia] un assurdo in un'epoca in cui le prove non venivano «prodotte», ma assegnate dal giudice, ed erano prove sacramentali” (Sinatti D'Amico 1973: 769), e che sia molto più plausibile il richiamo più immediato al verbo *antestare* così come compare nelle leggi dei longobardi¹³, un altro aspetto della riflessione di Sinatti D'Amico merita invece forse una discussione nel dettaglio.

In un punto del suo lavoro sull'applicazione dell'*Edictum Regum Langobardorum* in Tuscia, Sinatti D'Amico (1973: 768) sottolinea giustamente che, dato l'uso che si fa di *antestare* nell'*Editto di Rotari*, doveva essere chiaro a tutti che questo predicato significava “sbarrare il cammino, opporsi non certo con intenzioni amichevoli”. Tuttavia, continua la Sinatti D'Amico, mentre nell'editto questo verbo compare “nel senso materiale, nella *charta* lo ritroviamo nel senso di fraporsi con intenzioni non amichevoli nella lite di rivendica dei beni venduti”. Il significato nelle leggi dei longobardi è chiarissimo¹⁴, ma cosa spinge la Sinatti D'Amico a proporre questa interpretazione per l'*antestare* che compare nei documenti notarili?

Il ragionamento è il seguente: i notai longobardi avevano in mente l'*iter* processuale del proprio tempo

[d]ove non basta rispondere in giudizio per *defendere* completamente un diritto. È necessario opporsi con tutte le proprie forze, senza colludio, evitando una difesa torpida, nella quale bastava per soccombere che l'*actor* non si desse da fare per trovare i *sacramentales* della prova del giuramento, o, se si fosse giunti ad avere assegnata dal giudice la prova del duello, non fosse pronto a scendere in combattimento. Questo è il significato della formula: l'obbligo che l'*actor* contrae è quello di rispondere in giudizio (*defendere*) e di opporsi all'*intentio* avversaria validamente, senza colludio, fino alle prove estreme, ivi compreso il duello (*antestare*). Altrimenti pagherà il doppio del prezzo. Il notaio che coniò questa nuova formula cercava d'esprimere in tutta la sua concreta onerosità l'obbligo della difesa: ed è forse questo il motivo della fortuna della formula nell'Italia meridionale, dove più a lungo il duello rimase fra le prove principe del processo di rivendica della proprietà (Sinatti D'Amico 1973: 768–769).

Antestare è certamente un verbo dal valore molto concreto e molto forte nell'*Editto di Rotari*, e dunque ci pare probabile che effettivamente la presenza di questo predicato nella formula *antestare et defendere* potesse avere la funzione di intensificare e rendere più forte, più salda, la difesa che viene promessa. Tuttavia, non bisogna dimenticare che nelle leggi dei longobardi l'azione di *antestare* viene sempre considerata una colpa e in quanto tale punita: *antestare* non ha mai il significato positivo, di garanzia, che invece sembra caratterizzare le attestazioni nei documenti notarili. Inoltre, ci sembra che il passaggio per cui il verbo *antestare* viene ad essere associato direttamente alla difesa fino al duello sia azzardato. Non ci pare che nei testi, dove per altro i due termini *defendere* e *antestare* compaiono sullo

¹³ Non ci sembra in ogni caso da escludere del tutto che potesse esistere ancora all'epoca della costituzione della formula della *defensio* il ricordo di un antico verbo di forma simile proprio del linguaggio giuridico romano. Questa condizione potrebbe aver giocato un ruolo di suggestione nella scelta dell'uso di *antestare* nel formulario.

¹⁴ Si pensi anche solo al testo del capitolo 28 dell'*Editto*: *Si quis servum alienum aut ancillam seu aldium aut libertum viam antesteterit, viginti solidos domino eius conponat* (MGH, *Leges*, IV, 17).

stesso livello e non in un contesto del tipo ‘difendere fino ad *antestare*’, ci siano dati oggettivi che ci permettano di giungere a questa conclusione. D'altronde, se si volesse mantenere per *antestare* il significato che il verbo ha nell'*Editto di Rotari*, si dovrebbe accettare l'idea che la prassi notarile sanciva che un venditore dovesse impegnarsi a difendere la vendita fino a violare i limiti imposti dalla legge.

Antestare, nella formula in cui compare nelle carte, può invece forse valere semplicemente ‘opporci’ o ‘frapporsi’ in senso astratto e non fisico, con un significato in qualche modo simile a quello che questo verbo ha nelle *Leges Alamannorum*¹⁵. Avrebbe in questo senso il valore di rafforzare il significato del semplice *defendere*, e al contempo di offrirne una maggiore specificazione semantica.

Come abbiamo sottolineato più sopra, non è questa la sede per avanzare ipotesi in una materia così delicata come la semantica storica. Ci è parso però opportuno fornire una discussione critica dello stato dell'arte su questo spinoso punto, e di proporre quella che, allo stato attuale della ricerca, costituisce poco più che una possibile direzione di ricerca.

2.3. La *defensio*: un case-study

2.3.1. Sulla struttura della *defensio*

Una serie di lavori portati avanti negli ultimi anni sulle carte notarili della Campania alto-medievale¹⁶ ha iniziato a mostrare l'importanza, per l'indagine linguistica su questi documenti, dell'analisi della micro-variazione linguistica nelle cosiddette ‘parti di formulario’, che, come abbiamo avuto modo di sottolineare nel paragrafo 1., erano state invece in genere considerate di minore utilità per gli studi sulla lingua di questi testi.

Un contesto particolarmente favorevole in questo quadro è fornito dalla formula della *defensio*, che compare in una larga fetta dei documenti oggetto del presente studio. In questo paragrafo proveremo dunque ad evidenziare, attraverso un caso esemplare, l'importanza dell'analisi della micro-variazione nelle parti di formulario per lo studio di alcuni aspetti della sintassi dei nostri testi e, più in generale, per una interpretazione più articolata delle caratteristiche linguistiche delle carte notarili del IX secolo conservate a Cava de' Tirreni¹⁷.

L'obbligo che sta alla base della *defensio* viene realizzato nei nostri testi secondo alcune strutture ricorrenti, basate su una disposizione degli elementi fondamentali della formula che, secondo D'Argenio (2017: 349), si realizza in tre configurazioni più frequenti: il verbo *obligare* ha per oggetto l'autore giuridico e gli

¹⁵ Nelle *Leges Alamannorum* il predicato *antestare* compare nel seguente contesto: *Si quis mancipium ecclesiae aut servum aut ancillam fugitivum susciperit et post requisitionem, aut ipse presbiter requirat aut missus eius legitimus, et ille neglexerit reddere et contra legem antesteterit* (MGH, *LegNatGerm*, V.1, 82). Mentre nell'*Editto di Rotari* la semplice azione di *antestare* è considerata contraria alla legge, nelle *Leges Alamannorum* il predicato pare avere un significato astratto vicino a quello di ‘frapporsi’ o ‘opporci’, e non automaticamente legato all'infrazione della legge. Nel contesto dell'esempio, infatti, l'opposizione alla legge è data da tutta la locuzione *contra legem antesteterit* con *contra legem* a specificare il significato di *antesteterit*.

¹⁶ Si vedano i riferimenti bibliografici segnalati nella nota 2.

¹⁷ Un'analisi delle questioni linguistiche poste dalla *defensio* si trova anche in Giuliani (2017) e Ferrari (2017). In particolare, in quest'ultimo contributo viene svolta un'indagine che presenta numerose caratteristiche convergenti con quelle che sottolineeremo in questo paragrafo.

eredi (esempio 1); il predicato *obligare* compare in coordinazione con il verbo *colligare*, “il primo riferito all’autore giuridico e il secondo agli eredi” (D’Argenio 2017: 349) (esempio 2); nella formula è presente soltanto il predicato *colligare*, il cui oggetto sembra essere rappresentato dai soli eredi (esempio 3):

(2) Eam ratjone *obligo* me qui supra Senato et meisque *colligo* heredibus tibi qui supra Benenati vel ad tuis heredibus ut ipsa nostra binditjone nos vobis ab omnis homines inantistare et defendere promittimus (880, Tostazzo, *ChLA* LII, 8, 15–18).

(3) Unde de quibus nos repromictimus et eredes nostros *colligamus* tivi qui supra et at tuis eredibus de is dicta mea vinditjone av omnibus ominibus inantistare et defendere promictimus (855, Salerno, *ChLA* LI, 2, 15–17).

A partire da questa descrizione, in questo e nei prossimi paragrafi cercheremo di mostrare da un lato alcune questioni linguistiche (e più specificamente sintattiche) poste da un’analisi in dettaglio di questa formula, e dall’altro quali tracce interpretative ci fornisce l’analisi della micro-variazione propria delle diverse forme secondo le quali la formula della *defensio* viene realizzata nel nostro *corpus*.

In primo luogo, l’impalcatura testuale in cui è inclusa la *defensio* ci spinge a tenere conto del contesto più generale in cui questa formula compare: per l’analisi prenderemo dunque in considerazione la parte dei documenti che va dalla *defensio* fino alla formulazione della *sanctio*.

(4) Hunde pro hanc mea binditjone de presentes recepi a te qui supra fenitum aurum Beneventanos solidos numero decem et septe, eam ratjone ud amodo et semper tu et tuique heredes abere et possidere baleates; *de quibus me obligo ego qui supra Ursu et meus heredes tibi suprascripto Rattiperti presbitero et tuis heredibus ut ipsa nostra binditjo ab omni homines antestare et defendere promictemus. Et qui sit menime potuerimus aut per nos ipsi per quolibet ingenio retornare quesierimus, duplo suprascripto pretju nos vobi cumponere spondemus*, hoc est solidi treginta et quactuor (859, Nocera, LI, 18, 13–19).

La parte in corsivo dell’esempio (4) mostra un caso piuttosto prototipico di *defensio* (varianti diffuse sono la presenza di *repromitto* in coordinazione con *obligo*, l’alternanza di *promitto* e *spondeo* alla fine della formula, l’alternanza di *antestare* e *inantestare*, l’alternanza di *defendere* e *defensare* e l’uso della subordinata a verbo finito introdotta da *ut* in luogo della frase infinitivale in dipendenza da *obligo*)¹⁸. La sezione del brano che abbiamo sottolineato rappresenta invece un esempio della parte dei documenti che dalla *defensio* giunge fino alla definizione dei termini della *sanctio*. Si tratta, come si vede, di due sezioni

¹⁸ Su queste variazioni si veda anche quanto abbiamo sottolineato in Greco (2012a: 149–152). Non mancano d’altronde altri, sporadici, esempi di variazioni più cospicue, sulle quali non avremo però modo di soffermarci. Segnaliamo solo che, ad esempio, in due casi il predicato reggente della *defensio* è *debeo* (si tratta delle carte *ChLA* L, 20 e *ChLA* LI, 4, due testi peculiari, caratterizzati da formule sensibilmente differenti rispetto a quelle più comunemente attestate, e in cui compaiono strutture sintattiche più complesse rispetto a quelle che si ritrovano più frequentemente nei documenti del nostro *corpus*). Allo stesso modo, in un’occasione la formula che indica la *sanctio* è governata dal predicato *debeo*: *in duplo nos au nostri heredibus tivi lacot aut a tui heredibus restaurare debeamus* ([813], Rota, L, 3, 22). Si tratta della famosa *Carta rotese* analizzata da A Valle (1970), allora erroneamente datata al 798. Segnaliamo infine che, ovviamente, alle variazioni indicate devono essere aggiunte le micro-variazioni grafiche tipiche dei documenti del nostro *corpus*.

strettamente interrelate dal punto di vista linguistico e, come vedremo, le interazioni tra le micro-variazioni in queste due parti delle *cartulae* ci permetteranno di formulare alcune ipotesi sulla costituzione dei documenti del nostro *corpus*.

Il primo aspetto su cui riteniamo opportuno soffermarci riguarda la struttura sintattica stessa della formula. Non è infatti chiara, a nostro modo di vedere, la portata della reggenza del predicato *spondeo* o *promitto*¹⁹.

Nel contesto più frequente della formula, i predicati (*in*)*antestare et defendere* sembrano potersi considerare una dittologia governata sintatticamente da *obligo* e/o da *repromitto* (anche in questo caso si potrebbe discutere su quale dei due predicati regga la struttura seguente, o se la governino entrambi). La presenza di *spondeo* o di *promitto* sarebbe, in questo contesto, sintatticamente non necessaria. E in effetti, in alcuni documenti (in particolar modo in quelli che paiono caratterizzati da un livello sociolinguistico più elevato) il predicato alla fine del periodo non compare. Si prenda ad esempio il seguente passaggio, tratto da una vendita rogata dal notaio Dausdedi²⁰:

(5) De quibus me *repromitto* et heredes meos *obligo* tibi et tuis heredibus ex ipsa nostra binditjone ab omnis homines *inantestare et defendere* (890, Salerno, LII, 25, 10–13).

Un'altra possibile interpretazione della struttura sintattica della formula della *defensio* è dettata dalla bipartizione dei membri della struttura:

(6) De quibus *repromitto* ego et *meisque heredibus obligo tibi vel ad tuis heredibus* hec nostra vinditjone *nos vobis ab omnis homine inantestare et defendere promittimus* (852, Salerno, L, 29, 25–27).

(7) De quibus *repromictemus* nos qui supra bindetoris et *nostris eredibus obbligabimus tibi qui supra* et *ad tuis eredibus ex ipsa supradicta nostra binditjone nos bovis ab onnis homine defensare spondimus* (856, Salerno, LI, 8, 21–22).

Secondo questa interpretazione, in casi come quelli mostrati negli esempi (6) e (7), i quali presentano due varianti della formula sulle quali torneremo tra poco, *repromitto* regge *de quibus* e si riferisce a ciò che è stato precedentemente indicato; *obligo* governa *meisque heredibus [...] tibi vel ad tuis heredibus* (in (6)) e *nostris eredibus [...] tibi* in (7); *promitto*, infine, regge *hec nostra vinditjone nos vobis ab omnis homine inantestare et defendere* in (6), e *spondeo* regge *ad tuis eredibus ex ipsa supradicta nostra binditjone nos bovis ab onnis homine defensare* in (7). Nell'ottica che abbiamo appena proposto la sintassi sarebbe salva, ma la progressione tematica risulta poco lineare e ci si domanda se il significato della formula sia effettivamente quello che si otterrebbe dalla segmentazione appena proposta (a parte la posizione problematica degli eredi, che potrebbero essere il gruppo verso cui ci si obbliga o i destinatari della promessa)²¹.

¹⁹ Abbiamo già avuto modo di toccare la questione in Greco (2012a: 149–150). Il punto è discusso analiticamente anche in Ferrari (2017: 328–332), con interpretazioni convergenti con quelle che proporremo in questo studio.

²⁰ Su Dausdedi e sul livello sociolinguistico delle carte vergate da questo notaio, che prestava servizio anche presso il “Sacro Palazzo” di Salerno, si vedano Petrucci / Romeo (1983: 76–77), Galante (1991: 227, 2017a e 2017b), Greco (2012a, 2013, 2016 e 2017), Sornicola (2017).

²¹ Dal punto di vista sintattico, sarebbe teoricamente possibile un'ultima soluzione. Sintatticamente non si può escludere infatti che (*in*)*antestare* e *defendere* debbano essere considerati come verbi

Ci sembra tuttavia più probabile, e più aderente alle caratteristiche generali dei nostri documenti, che l’analisi di questa formula non debba essere svolta per via puramente sintattica, ma tenendo conto delle interazioni della sintassi con la semantica e la più ampia testualità del documento. Se infatti allarghiamo lo sguardo e prendiamo in considerazione fattori legati a questi altri due livelli di analisi, e guardiamo al più generale funzionamento della sintassi e della testualità delle nostre carte, diviene evidente che un’analisi puramente sintattica non permette di restare aderenti alle sollecitazioni poste dalla lingua di questi testi. Lo sviluppo dell’informazione, in questa come in molte altre occasioni nei documenti del IX secolo conservati a Cava de’ Tirreni, sembra seguire vie in cui aspetti sintattici, semantici e testuali sono intrecciati in maniera pressoché inestricabile, e le carenze della gestione sintattica sono generalmente supplite dalle informazioni che si ricavano per via semantica e testuale²². In altre parole, negli esempi appena proposti, potrebbe non essere così essenziale l’individuazione di legami sintattici lineari e strettamente vincolanti a livello di connessione interfrasale. La reggenza di *spondeo/promitto* in questi casi è forse solo latamente sintattica, mentre ci sembra che il valore dell’interazione tra *spondeo/promitto*, *antestare et defendere* e *obligo* sia piuttosto da ricercare nello sviluppo testuale dell’informazione, in un quadro in cui le relazioni sintattiche sono rinsaldate dalla più generale architettura semantica e testuale, cui sono strettamente intrecciate.

Come in altri contesti, che abbiamo avuto modo di discutere altrove²³, ci sembra che il tentativo di applicare a questi documenti schemi interpretativi e

governati da due predicati diversi. In quest’ottica il primo dei due infiniti potrebbe essere retto da *obligo* (e/o *repromitto*), mentre il secondo da *spondeo* o *promitto*. Lo schema sarebbe il seguente: *de quibus repromitto ego et meisque heredibus obligo tibi vel ad tuis heredibus hec nostra vinditjone nos vobis ab omnis homine inantestare* da un lato, e *et defendere promittimus* dall’altro. Tuttavia, sia la presenza di formule alternative come quella presentata in (7), in cui (*in*)*antestare* non compare, sia lo squilibrio testuale e la più generale interpretazione semantica del brano, ci spingono a considerare quest’ultima ipotesi interpretativa poco percorribile.

²² D’altronde, non sarà superfluo in questa sede richiamare la riflessione svolta da Ghignoli / Bougard (2011: 255–258) circa l’importanza, per l’autorità del documento, che nei documenti medievali aveva la presenza di determinate parole e almeno di certi frammenti di formule, indipendentemente dal contesto sintattico. A proposito di alcuni periodi di certi documenti ravennati in cui manca il verbo reggente di una determinata formula, Ghignoli / Bougard sostengono che “questi periodi sospesi, anacolutici, inconcludenti” debbano essere considerati “come delle assonanze: al loro interno il collegamento fra parola e significato è saltato, ma nel contesto del documento sembrano bastare a far da segno che lì, dove essi sono, è presente ciò che dovrebbe figurare – perché si sa, perché è noto, perché è imposto per legge – quando si dà forma scritta a certi contratti: la *vacua possessio*, il *dolus malus* e così via” (Ghignoli / Bougard 2011: 256). Particolarmente aderente alla situazione che stiamo descrivendo ci pare poi la seguente affermazione di Ghignoli / Bougard, i quali sottolineano che spesso “[s]i verificano iterazioni semantiche, accumuli, e quel particolare atteggiamento dei tabellioni di scrivere in un dato documento, nel caso che il loro modello (formulario in senso proprio) desse due possibilità – o come pure alternative o come varianti proprie adatte a casi diversi – entrambe le soluzioni. Diversi casi di accumulo ma anche di anacoluti sono originati da questo modo di procedere” (Ghignoli / Bougard 2011: 256). Ci sembra plausibile che i casi di apparente sdoppiamento della reggenza dei predicati di cui ci siamo occupati possano essersi originati in questa maniera.

²³ È ad esempio il caso di alcune forme verbali che, pur essendo dotate di desinenze flessive, possono essere interpretate come infiniti. Si veda ad esempio il seguente brano: *Exinde liceret faceret quod voluerimus, in presentjia super dicti iudici, meam vona et utilis {de} declaravit esset voluntas, per hanc videlicet cartulam benumdedit tivi Iohanni presbiteri* (897, Salerno, *ChLA* LII, 31, 12). Come

categorie analitiche valide per l'analisi del latino classico, post-classico e ancora tardo-antico (o, viceversa, adatte all'indagine sulle lingue romanze) si risolve in un sostanziale fallimento. I dati di questi documenti propongono sollecitazioni tali da necessitare indagini mirate e volte all'identificazione di categorie analitiche in grado di descrivere adeguatamente questa lingua che a volte sembra seguire schemi e modelli più vicini a quelli della latinità, a volte pare invece incanalarsi lungo binari maggiormente tendenti verso il romanzo, e altre volte ancora, infine, sembra seguire strade altre, del tutto indipendenti.

2.3.2. Microvariazione linguistica all'interno della *defensio*: alcune considerazioni

Al di là delle questioni generali poste dalla formula della *defensio*, risulta interessante, a nostro avviso, anche l'analisi dell'alternanza tra *spondeo* e *promitto*. In effetti, uno degli aspetti forse più evidenti nelle variazioni della formula della *defensio*, così come compare nei nostri documenti, riguarda proprio l'alternanza tra questi due predicati, i quali seguono in genere la dittologia (*in*)*antestare et defendere/defensare*²⁴.

Un'analisi in dettaglio delle caratteristiche di quest'alternanza mostra delle interessanti correlazioni.

La costruzione compare in 45 occasioni con *promitto* e in 10 casi con *spondeo*, cui si possono aggiungere 15 occorrenze in cui, come in (5), non compare alcun predicato. I 10 brani contenenti *spondeo* occorrono tutti in carte vergate nella seconda metà del IX secolo (a partire dall'856), da soli 3 notai: Vuanpertus (3 occorrenze, documenti *ChLA* LI, 3, 8 e 30), Alhoini (3 occorrenze documenti *ChLA* LI, 34 e *ChLA* LII, 14 e 18) e Adelmari (4 occorrenze, documenti *ChLA* LII, 7, 13, 19 e 22). Si tratta, in particolare, di tutte le carte prodotte da Vuanpertus, e della gran parte di quelle redatte da Alhoini e Adelmari (due dei notai più prolifici del nostro corpus). Tutte le carte di vendita di questi notai contengono la formula con *spondeo*. I documenti privi di *spondeo* sono soltanto *ChLA* LII, 1 e 21 (due *offertio pro anima* prive di *defensio*), e *ChLA* LII, 16 e 20 (due documenti piuttosto complessi in cui viene rilasciata una *guadia*).

Inoltre, per quanto riguarda i predicati all'infinito in questa versione della formula della *defensio*, in 6 occasioni abbiamo *defensare* (i documenti di Vuanpertus e quelli di Alhoini), e in 4 *inantestare et defendere* (i documenti di Adelmari).

si vede, le forme *faceret* ed *esset* possono essere interpretate come infiniti (considerando la desinenza *-t* come un elemento puramente formale non dotato di alcun valore funzionale e la cui presenza si spiegherebbe come ipercorrettismo di fronte alla ristrutturazione delle desinenze verbali latine nel passaggio alle varietà italo-romanze); le forme possono però anche essere interpretate come congiuntivi (la frase *meam vona et utilis [...] esset voluntas* potrebbe ad esempio essere considerata una subordinata completiva a verbo finito priva di introduttore, un tipo di struttura che, come sottolinea Szajder 2003, sia pur marginalmente, è attestata in tutta la latinità); infine, il verbo *esset* potrebbe rappresentare un infinito flessivo, una struttura che, sia pur in forme diverse, è attestata in varietà italo-romanze meridionali nel Medio-Evo (si vedano a questo proposito Loporcaro 1986 e Vincent 1996). Evidentemente non è possibile entrare in questa sede in questa complessa questione, e rimandiamo alle riflessioni che abbiamo avuto modo di svolgere a proposito di esempi di questo tipo in Greco (2012b e 2017).

²⁴ Sulle questioni numeriche più generali dell'alternanza di *spondeo* e *promitto* nelle carte notarili del IX secolo conservate a Cava de' Tirreni si veda Greco (2017: 274).

Appare dunque plausibile che questi notai seguissero un formulario che, per la *defensio*, forniva una soluzione con *spondeo* e non con *promitto*, e che in due casi (Vuanpertus e Alhoini) il formulario prevedeva come infinito *defensare*, mentre in uno (Adelmari) prevedeva *inantestare et defendere*.

Un’analisi più nel dettaglio dei più numerosi casi con *promitto*, infine, permette di evidenziare che anche con questo predicato i verbi all’infinito nella formula della *defensio* non sono sempre gli stessi: a fronte di una maggioranza di (*in*)*antestare et defendere*, compaiono anche 4 occorrenze di *inantestare et defensare* e 6 del semplice *defensare*. 5 casi su 6 di quest’ultimo tipo occorrono in documenti prodotti dal notaio Roppertus²⁵: si tratta di tutte le carte rogate da questo notaio, che doveva dunque avere a disposizione un formulario contenente la variante *defensare*²⁶. La dittologia *inantestare et defensare* ricorre invece solo in una carta rogata a Rota nell’813 (si tratta della già citata *carta rotese* discussa da A Valle (1970)), e poi, molto dopo (ed in una formulazione più articolata)²⁷, in documenti che, sulla base di indizi linguistici ed extra-linguistici, possiamo considerare di livello sociolinguistico più elevato²⁸. Si tratta delle carte *ChLA* LII, 4, rogata da Teodericus notarius nell’874, e *ChLA* LII, 27 e 31, rogata da Ursus nell’893 e nell’897.

2.3.3. Ancora sulla micro-variazione linguistica: tra la *defensio* e la *sanctio*

Terminata la *defensio*, nei documenti compare in genere una formula di transizione verso l’indicazione della *sanctio*:

(8) Et hobligo me et meis heredibus bobis qui supra et ad bestris heredibus de ipsa suprascripta mea vinditjone ab omnis homine inantestare et defendere. Et quit *si menime inantestare potuerimus*, aut per quabis genium retornare quesierimus, conponere promitemus bobis dupplo pretjium (801, Rota, L, 1, 14–15).

In alcuni casi, come si vede anche nell’esempio proposto in (4), l’elemento retto da *poteo* non è formalmente espresso, ma è testualmente recuperabile:

(9) Repromicto me suprascriptum venditorem et meos heredes conligo tibi qui supra et tuis heredibus de ista mea venditjone ab omnis homine defensare. Quit *si non potuerimus* aut si per nos ipsis, per quolivet ingenium, retornare quesierimus, duplo pretjum nos vobis conponere spondimus (818, Salerno, L, 5, 11)

La formula, così come presentata in (8), cioè, con *potuerimus* che regge *inantestare*²⁹, si ritrova in 20 occasioni³⁰ sulle totali 84 occorrenze di *poteo* nel

²⁵ Si tratta dei documenti *ChLA* LI, 7 e *ChLA* L, 14, 23, 33 e 34 (prodotti tra l’837 e l’856).

²⁶ Il sesto compare in un documento rogato nell’821 (si tratta della carta *ChLA* L, 7) da un notaio di nome Ursus (da non confondere con un notaio omonimo operante circa 70 anni più tardi, di cui parleremo più avanti in questo paragrafo).

²⁷ Nella *carta rotese* (*ChLA* L, 3), infatti, la dittologia compare nella forma *inan[tist]are et defensa*.

²⁸ Sulle questioni di sociolinguistica storica poste dai documenti del IX secolo conservati a Cava de’ Tirreni (e sulle difficoltà nell’assegnare uno statuto sociolinguistico ben definito a questi documenti) si veda quanto abbiamo avuto modo di sottolineare in Greco (*in corso di stampa*).

²⁹ Le micro-variazioni della formula sono ovviamente numerosissime, ma la relazione tra (non) *potuerimus* e *inantestare* permane salda.

³⁰ A questi casi se ne possono in realtà aggiungere alcuni altri, su cui torneremo però più avanti in questo paragrafo. Inoltre, nel computo è stato incluso un esempio in cui *potuerimus* governa anche

nostro *corpus*. Le restanti 64 occorrenze vedono la presenza oltre che di un certo numero di casi che compaiono all'esterno di formule ricorrenti (in particolar modo in carte più complesse, in cui il notaio si allontana dal formulario in maniera significativa), anche di 5 esempi in cui *potuerimus* governa *defendere* o *defensare* e non *inantestare*, e di 44 occorrenze della formula così come compare in (9).

In particolare, un'analisi più dettagliata dei contesti di occorrenza delle due formule evidenziate in (8) e (9), comparata con le riflessioni che abbiamo svolto nel paragrafo precedente a proposito della *defensio*, mostra almeno due tendenze:

1) la prima tipologia di formula compare più frequentemente nei documenti più antichi: 8 casi su 20 si trovano nelle 13 carte più antiche, mentre successivamente, e segnatamente a partire dall'856, compare solo raramente (8 occorrenze in 68 documenti), a tutto vantaggio del modello proposto in (9), che negli stessi 68 documenti occorre 28 volte;

2) la frase che precede la prima tipologia di formula contiene sempre la dittologia *inantestare et defendere* (in un caso *defensare*), mentre il modello evidenziato in (9) è preceduto o da una frase che contiene il solo verbo *defensare* o la dittologia *(in)antestare et defendere* (in tre casi *defensare*). Questo significa che i notai Vuanpertus, Alhoini, Rappertus e Ursus (l'Ursus che scrive nella prima metà del secolo) utilizzavano con tutta probabilità un formulario in cui compariva l'infinito *defensare* (legato a *promitto* nel caso di Rappertus e Ursus ed a *spondeo* nel caso di Vuanpertus e Alhoini), ed in cui la formula di transizione verso l'indicazione della *sanctio* prevedeva l'uso del verbo *poteo* privo di infinito retto.

Chiudiamo infine la nostra analisi con alcune riflessioni sulla sezione dei nostri documenti in cui viene indicata la *sanctio*: *duplo suprascripto pretju nos vobi cumponere spondemus, hoc est solidi treginta et quatuor* (859, Nocera, LI, 18, 19). Anche in questa parte di testo compare nelle carte di Cava del IX secolo un'alternanza tra *spondeo* e *promitto*, che qui si risolve però in netto favore di *spondeo*: su 70 occorrenze totali della formula, 47 contengono il predicato *spondeo*, 21 *promitto* e 2 *placito*. Interessanti, in questo caso, ci paiono le interazioni tra la selezione del predicato reggente e le micro-variazioni della forma dell'infinito *componere*. Quest'ultimo compare infatti nelle varianti *cumponere* (19 occorrenze), *componere* (13 occorrenze) e *conponere* (37 occorrenze).

La prima variante è quella che compare più frequentemente con *spondeo* (solo un'occorrenza con *promitto* e una con *placito*), soprattutto nella prima parte del secolo (e comunque mai in documenti successivi all'865), e più frequentemente in carte che paiono di livello sociolinguistico più basso³¹.

defendere oltre che *inantestare*: *Quit si menime inantistare aut defendere non potuerimus* (875, Salerno, ChLA LII, 5, 19).

³¹ Ad esempio, in dipendenza da *spondeo* (nella forma *spodi*, non altrove attestata nel *corpus*) troviamo la variante *cumponere* in ChLA LI, 12, un *memoratorium* rogato dal notaio Cumpertu di livello particolarmente basso. Lo stesso infinito compare governato da *placito* nella carta ChLA LI, 13, un altro documento di livello basso prodotto dal notaio Cumpertu. Si noti tuttavia che il quadro non è sempre così lineare e, come spesso accade nelle nostre carte, è solo il contesto generale del documento (linguistico ed extra-linguistico) a permetterci una caratterizzazione sociolinguistica della carta. I singoli indicatori, se non inseriti nel corretto contesto, possono essere ingannevoli. Il brano con *promitto* compare ad esempio in una carta che, per altri versi, potrebbe essere considerata di livello abbastanza elevato (contiene anche un *Accusativus cum Infinitivo*, sia pure in un contesto di numerose

Con *componere* si osserva invece una diversa distribuzione dei predicati reggenti: nelle carte della prima metà del secolo il predicato tende ad essere *promitto* (12 occorrenze su 14 fino alla carta *ChLA LI*, 11 dell’857), mentre nella seconda metà del secolo prevale *spondeo* (16 occorrenze su 23 a partire dalla carta *ChLA LI*, 33 dell’872). Sembra quasi che la grafia *componere* vada a sostituire *cumponere* che, come detto, non compare più dopo l’865.

La grafia *componere*, infine, occorre solo nella seconda metà del secolo, a partire dalla carta *ChLA L*, 29 (anno 852). L’alternanza dei predicati reggenti è in questo caso sostanzialmente equilibrata: 6 casi con *promitto*, 7 con *spondeo*. In proporzione, dunque, si riscontra una percentuale di selezione del predicato *promitto* come reggente di *componere* molto più elevata che nei casi visti in precedenza. Per altro, quest’ultimo tipo di formula, con *componere* governato da *promitto*, compare esclusivamente in documenti di livello sociolinguistico elevato (e segnatamente in quelli rogati dal notaio Toto, che lavora anche per l’autorità pubblica)³².

3. Conclusioni

Alla luce delle riflessioni svolte nei paragrafi precedenti, nonostante la complessità dei dati (e la loro parzialità, non bisogna dimenticare che il nostro *corpus* contiene un centinaio di documenti spalmati su un intero secolo) non permetta di fornire risultati del tutto univoci, sembra potersi ricostruire la traccia di alcuni diversi modelli di formulario per la sezione dei documenti indagata in questo studio (ovvero le formule della *defensio* e della *sanctio*).

Da un lato, nei nostri testi si riscontra una maggioranza di formule di *defensio* realizzate attraverso la struttura *inantestare et defendere + promitto* (con una variazione minoritaria dei predicati all’infinito che possono comparire nella forma *inantistare et defensare* o semplicemente *defensare*); dall’altro, a partire dalla seconda metà del secolo, compare anche una minoranza di formule di *defensio* costruite con *spondeo + defensare* (soluzione maggioritaria in questa sotto-sezione) o *inantistare et defendere*.

Sempre a partire dalla seconda metà del secolo si può osservare nei nostri documenti anche un’altra variazione: la formula *si menime inantestare potuerimus*, più frequente nelle carte più antiche, tende ad essere sostituita da *si non potuerimus*³³, in cui il predicato *inantestare* non compare. Questa tipologia di formula, poi, è sistematica nei documenti in cui il predicato all’infinito della *defensio* è il solo *defensare*.

grafie apparentemente volgari). Come abbiamo già avuto modo di sottolineare (si veda ad esempio Greco, *in corso di stampa*) è d’altronde molto complesso stabilire in maniera univoca il livello linguistico delle singole carte poiché i dati linguistici sembrano offrire diverse possibilità interpretative dal punto di vista del livello linguistico, e l’alternanza tra tratti che sembrano potersi attribuire a livelli sociolinguistici più bassi e tratti che paiono invece propri di un registro più sofisticato è una caratteristica condivisa da molti documenti del nostro *corpus*. Si tratta, evidentemente, di una questione complessa, che è per altro strettamente interrelata con aspetti metodologici legati alla possibilità di un’analisi in chiave sociolinguistica delle carte del IX secolo conservate a Cava de’ Tirreni.

³² Si tratta delle carte *ChLA L*, 29; *ChLA LI*, 15, 25, 26, 27; *ChLA LII*, 4 (i documenti di questa lista inclusi nel volume *LI* sono tutti rogati dal notaio Toto).

³³ L’alternanza tra *minime* e *non* non è stata presa in considerazione in questo lavoro.

Alcune tipologie di formulario sembrano dunque essere state in uso soprattutto nella prima parte del IX secolo, ed altre paiono invece essere maggiormente diffuse nella seconda parte del secolo.

Questa tendenza è confermata anche nella sezione delle carte relativa alla *sanctio*, in cui è in effetti possibile riscontrare una certa differenza tra i documenti rogati nella prima metà del secolo e quelli prodotti invece negli ultimi cinquanta anni del IX secolo. La grafia *cumponere* tende a comparire soprattutto nella prima metà del secolo, mentre la forma *componere* occorre solo a partire dall'852. L'infinito *conponere*, invece, tende ad essere governato da *promitto* negli anni in cui *spondeo* regge *cumponere* per poi essere retto soprattutto da *spondeo* nell'ultimo quarto del secolo.

La formula in cui l'infinito nella grafia *componere* si lega al predicato *promitto* sembra infine essere appannaggio in particolar modo dei documenti che mostrano un certo grado di complessità e che paiono appartenere ad un livello sociolinguistico più elevato.

In definitiva, in questo lavoro abbiamo cercato di mostrare in che modo un'analisi linguistica a grana fine di una singola sezione di testo contenente un paio di formule particolarmente frequenti in un *corpus* di documenti notarili ben definito possa fornire informazioni interessanti per la caratterizzazione sociolinguistica dei testi, e per una più articolata comprensione dei processi sottesi alla loro stesura.

I formulari seguiti dai notai operanti nella *Langobardia minor* nel IX secolo non ci sono giunti, e non sappiamo nemmeno con certezza se siano mai esistiti in una vera e propria forma scritta. Tuttavia, lo studio delle micro-variazioni interne al formulario può aiutarci a ricostruire delle ipotesi su quali fossero le forme dei formulari utilizzati dai diversi notai. Si tratta di un lavoro possibile solo grazie alle eccellenti edizioni delle *Chartae Latinae Antiquiores*, e che ci restituisce un'immagine forse un po' più nitida, e sicuramente più articolata del mondo in cui operavano i notai longobardi dell'Italia meridionale del IX secolo, fornendoci in qualche caso indicazioni importanti in chiave di sociolinguistica storica.

In particolar modo, ci sembrano rilevanti un paio di fattori che emergono dall'analisi delle formule della *defensio* e della *sanctio*:

1) i nostri documenti mostrano una certa differenziazione tra le formule in uso nella prima metà del secolo e quelle che compaiono invece nella seconda metà del secolo.

2) la micro-variazione linguistica all'interno delle formule sembra essere sensibile a fattori sociolinguistici. Alcune tipologie di realizzazione delle formule della *defensio* e della *sanctio* compaiono solo in documenti che, attraverso altri indizi di natura sia linguistica sia extra-linguistica, possiamo connotare in senso sociolinguisticamente basso; altre occorrono invece solo in carte caratterizzate da un livello sociolinguistico più elevato.

Dal punto di vista metodologico speriamo di aver mostrato che per l'analisi linguistica e storico-culturale di questi documenti è fondamentale lo studio delle parti libere come di quelle di formulario: sia pur in maniera differente, tanto le parti libere quanto quelle di formulario offrono dati cruciali per una più articolata comprensione della lingua di questi documenti, e del contesto sociolinguistico e culturale che intorno ad essi ed alla loro stesura ruotava.

Bibliografia

- Avalle 1970: D'Arco Silvio Avalle, *Latino «circa romançum» e «rustica romana lingua». Testi del VII, VIII e IX secolo*, Padova, Antenore.
- Cascione / Masi Doria / Merola (eds.) 2013: Cosimo Cascione / Carla Masi Doria / Giovanna D. Merola (eds.), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, 2 voll., Napoli, Satura.
- ChLA L = Galante, Maria (ed.), 1997, *Chartae Latinae Antiquiores. 2nd series. Ninth Century, 50: Italy 22*, Dietikon-Zurich, Urs Graf Verlag.
- ChLA LI = Magistrale, Francesco (ed.), 1998, *Chartae Latinae Antiquiores. 2nd series. Ninth Century, 51: Italy 23*, Dietikon-Zurich, Urs Graf Verlag.
- ChLA LII = Galante, Maria (ed.), 1998, *Chartae Latinae Antiquiores. 2nd series. Ninth Century, 52: Italy 24*, Dietikon-Zurich, Urs Graf Verlag.
- D'Argenio 2013: Elisa D'Argenio, “Un fenomeno di irregolarità morfosintattica nei documenti cavensi del IX secolo”, in Cascione / Masi Doria / Merola (eds.) 2013, II, p. 811–836.
- D'Argenio 2017: Elisa D'Argenio, “Note sul lessico giuridico della *Cartula*”, in Sornicola / D'Argenio / Greco (eds.), 2017, p. 335–363.
- D'Argenio / Ferrari / Greco / Valente 2013 : “L'analisi linguistica dei documenti cavensi del IX secolo: caratteristiche del *corpus* e questioni metodologiche”, in Cascione / Masi Doria / Merola (eds.) 2013, II, pp. 789–791.
- Ferrari 2013: Valentina Ferrari, “Tracce di diglossia nel lessico dei documenti cavensi del secolo IX”, in Cascione / Masi Doria / Merola (eds.), 2013, II, p. 793–809.
- Ferrari 2017: Valentina Ferrari, “L'ordine dei costituenti. Tra sintassi e testualità”, in Sornicola / D'Argenio / Greco (eds.), 2017, p. 311–334.
- Galante 1991: Maria Galante, “La documentazione vescovile salernitana: aspetti e problemi”, in Giovanni Vitolo / Francesco Mottola (eds.), *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo. Atti del Convegno Internazionale di Studio (Badia di Cava, 3–5 ottobre 1990)*, Badia di Cava, Edizioni 10/17, p. 223–255.
- Galante 2001: Maria Galante, “Tre nuove carte del IX secolo conservate nell'archivio cavense”, in *Rassegna Storica Salernitana*, n.s. 18: 251–264.
- Galante 2012: Maria Galante, “Le carte notarili salernitane alto-medievali: struttura, prassi redazionali, stato delle edizioni”, in Sornicola / Greco (eds.), 2012, p. 75–83.
- Galante 2017a: Maria Galante, “Generi documentari e forme di struttura: una base per approcci linguistici”, in Sornicola / D'Argenio / Greco (eds.), 2017, p. 47–56.
- Galante 2017b: Maria Galante, “Notai e pratiche di scrittura”, in Sornicola / D'Argenio / Greco (eds.), 2017, p. 27–45.
- Ghignoli / Bougard 2011: Antonella Ghignoli / François Bougard, “Elementi romani nei documenti longobardi?”, in Jean-Marie Martin / Annick Peters-Custot / Vivien Prigent (eds.), *L'héritage byzantin en Italie (VIIIe–XIIe siècle) I. La fabrique documentaire*, Roma, École française de Rome, p. 241–301
- Giuliani 2012: Mariafrancesca Giuliani, “Il policentrismo campano alla luce della documentazione medievale”, in Sornicola / Greco (eds.), 2012, p. 191–213.
- Giuliani 2017: Mariafrancesca Giuliani, “Le preposizioni indicanti derivazione e separazione”, in Sornicola / D'Argenio / Greco (eds.), 2017, p. 213–241.
- Giuliani, *in corso di stampa*: Mariafrancesca Giuliani, “Quali sono i confini del formulario?”, in Paolo Greco / Rosanna Sornicola (eds.), *Strutture e dinamismi della variazione e del cambiamento. Atti del Convegno DIA III, Napoli 24–27 novembre 2014*.
- Greco 2012a: Paolo Greco, “Aspetti della complementazione frasale in alcune carte notarili della Longobardia minore (fine IX secolo)”, in Sornicola / Greco (eds.), 2012, p. 143–164.

- Greco 2012b: Paolo Greco, *La complementazione frasale nelle cronache latine dell'Italia centro-meridionale (secoli X–XII)*, Napoli, Liguori.
- Greco 2013: Paolo Greco, “Sui dislivelli di stile e di produzione nelle carte notarili di area salernitana (IX secolo). Indizi sintattici”, in Cascione / Masi Doria / Merola (eds.), 2013, II, p. 837–863.
- Greco 2015: Paolo Greco, “Le discours rapporté dans les actes notariés de la *Langobardia minor* (IXe siècle)”, in *Revue de linguistique latine du Centre Alfred Ernout. De lingua latina*, 10: 1–18.
- Greco 2016: Paolo Greco, “Sulla morfossintassi dei pronomi relativi nelle carte notarili di area salernitana (IX secolo)”, in Éva Buchi / Jean-Paul Chauveau / Jean-Marie Pierrel (eds.), *Actes du XXVII^e Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15–20 juillet 2013)*, volume 1, Strasbourg, ÉLiPhi, p. 291–301.
- Greco 2017: Paolo Greco, “La complementazione frasale”, in Sornicola / D’Argenio / Greco (eds.), 2017, p. 267–310.
- Greco, *in corso di stampa*: Paolo Greco, “Linguistica e sociolinguistica nell’analisi delle carte notarili di Cava de’ Tirreni (IX secolo). Qualche considerazione metodologica”, in Paolo Greco / Rosanna Sornicola (eds.), *Strutture e dinamismi della variazione e del cambiamento linguistico. Atti del Convegno DIA III, Napoli 24–27 novembre 2014*.
- Leicht 1946: Pier Silverio, Leicht, “«Antestare et defendere». Note sulla elaborazione della formula documentaria della «defensio» nell’età longobarda”, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, Vol. 5, Città del Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana, p. 635–645.
- Löfstedt 1961: Bengt Löfstedt, 1961, *Studien über die Sprache der langobardischen Gesetze. Beiträge zur frühmittelalterlichen Latinität*, Uppsala, Almqvist & Wiksell.
- Loporcaro 1986: Michele Loporcaro, “L’infinito coniugato nell’Italia centro-meridionale: ipotesi genetica e ricostruzione storica”, *L’Italia Dialettale*, 49: 173–240.
- Massa 2012: Paola Massa, “Documenti, formule e persone nelle carte di Avellino (X–XII secolo)”, in *Scrineum Rivista*, 9: 5–86.
- MGH *Leges IV*: G. H. Pertz (ed.), 1868, *Monumenta Germaniae Historica. Leges. Tomus III*, Hannover, Hahn
- MGH *LegNatGerm V.1*: K. A. Eckhardt (ed.), 1966, *Monumenta Germaniae Historica. Leges nationum Germanicarum. Tomus V.1. Leges Alamannorum*, Hannover, Hahn.
- Petrucci / Romeo 1983: Armando Petrucci / Carlo Romeo, “Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo”, *Scrittura e Civiltà*, 7: 51–112.
- Sabatini 1965: Francesco Sabatini, “Esigenze di realismo e dislocazione morfologica in testi preromanzi”, in *Rivista di cultura classica e medioevale*, 7: 972–998.
- Sabatini 1968: Francesco Sabatini, “Dalla «scripta latina rustica» alle «scriptae romanze»”, in *Studi Medievali*, s. III, 9: 320–358.
- Sinatti D’Amico 1973: Franca Sinatti D’Amico, “L’applicazione dell’Edictum Regum Langobardorum in Toscana. Considerazioni minime”, in *Lucca e la Tuscia nell’alto medioevo. Atti del 5° congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Lucca 1971)*, Spoleto, CISAM, p. 745–781.
- Sornicola 2012a: Rosanna Sornicola, *Bilinguismo e diglossia dei territori bizantini e longobardi del Mezzogiorno: le testimonianze dei documenti del IX e X secolo*, Napoli, Giannini.
- Sornicola 2012b: Rosanna Sornicola, “Potenzialità e problemi dell’analisi linguistica dei documenti notarili alto-medievali dei domini bizantini e longobardi”, in Sornicola / Greco (eds.), p. 9–62.
- Sornicola 2014: Rosanna Sornicola, “Il contributo dei documenti dell’Italia meridionale allo studio della transizione dal latino al romanzo: il caso delle carte notarili del IX e X secolo”, in Paul Danler / Christine Konecny (eds.), *Dall’architettura della lingua*

italiana all'architettura linguistica dell'Italia. Saggi in omaggio a Heidi Siller-Runggaldier, Frankfurt am Main, Peter Lang, p. 195–216.

- Sornicola 2015: Rosanna Sornicola, “*Curiales, notarii, presbyteri* nella Campania alto-medievale. Alcuni problemi di sociolinguistica storica, con particolare riguardo alla morfosintassi”, in Carlo Consani (ed.), *Contatto interlinguistico tra presente e passato*, Milano, LED Edizioni Universitarie, p. 237–282.
- Sornicola 2017: Rosanna Sornicola, “La morfologia nominale: polimorfismo e polifunzionalità nei sistemi di flessione”, in Sornicola / D’Argenio / Greco (eds.), p. 85–134.
- Sornicola / Greco (eds.) 2012: Rosanna Sornicola / Paolo Greco (eds.), *La lingua dei documenti notarili alto-medievali dell’Italia meridionale. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca*, Napoli, Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti.
- Sornicola / D’Argenio / Greco (eds.) 2017: Rosanna Sornicola / Elisa D’Argenio / Paolo Greco (eds.), *Sistemi, norme, scritture. La lingua delle più antiche carte cavensi*, Napoli, Giannini.
- Sznajder 2003: Lyliane Sznajder, 2003, “Les complétives au subjonctif sans conjoncteur”, in Colette Bodelot (ed.), *Grammaire fondamentale du latin*, vol. X, *Les propositions complétives en latin*, Leuven, Peeters, p. 13–95.
- Tamassia 1904: Nino Tamassia, “La defensio nei documenti medievali italiani”, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 72: 449–480.
- Valente 2013: Simona Valente, “Dislivelli stilistici e configurazioni sintattiche delle costruzioni participiali del *Codex Diplomaticus Cavensis*”, in Cascione / Masi Doria / Merola (eds.), II, p. 865–895.
- Vincent 1996: “Appunti sulla sintassi dell’infinito coniugato in un testo napoletano del ’300”, in Paola Benincà / Guglielmo Cinque / Tullio De Mauro / Nigel Vincent (eds.), *Italiano e dialetti nel tempo*, Roma, Bulzoni, p. 387–406.

The Notarial Formula of the *Defensio* in the *Chartae* of the *Langobardia minor* (9th Century): a Linguistic Study

The 105 Latin notarial documents of the 9th century stored in the Archive of the Badia della S.ma Trinità di Cava de’ Tirreni represent a fundamental source for the history of the *Langobardia minor*. The language of these documents is also interesting, in that it constitutes an extraordinary field for the study of the complex linguistic and cultural phenomena that took place in the transition from Latin to the Romance varieties in Southern Italy. The questions that arise when analyzing the language of these *chartae* are a challenge for historical sociolinguistics, and in particular for its methods and interpretative tools. For instance, it has been shown that the language of these texts cannot be easily interpreted in the framework of classic analytic categories such as bilingualism or diglossia.

From a linguistic point of view, these documents represent an important source for the study of the development of certain linguistic structures in the transition from Latin to the Romance languages. The language of these *chartae* is in fact a system that has some points in common both with the Latin of the previous centuries and with the subjacent Romance varieties. Though, it is also often irreducibly different from both the Latin models and the Romance outcomes. Some mechanisms of this language are more oriented towards the Latin system, some others are more oriented towards the Romance systems; many can be interpreted neither in one sense, nor in the other, and need to be interpreted within a different analytic framework.

In this paper, we discuss some linguistic issues (mainly, but not only) related to the analysis of the syntax of the *defensio*, a very common *formula* in these documents, and we aim at showing that the syntax of these texts can only be interpreted in a framework in which

the interactions of syntax, semantics and textuality are considered of crucial importance. Moreover, we highlight that a fine-grained linguistic analysis of the micro-variations in the linguistic realization of the *formula* of the *defensio* can provide useful information for a more comprehensive understanding of the mechanisms underlying the process of writing the texts of our *corpus*. In particular, some hypotheses on the characteristics of the formularies used by certain notaries are formulated. Finally, a discussion on the meaning of the verb *antestare* is also provided, with some indications of possible paths for a clear identification of the meaning of this predicate.